

TI_GERICHTE 33.2007.9 vom 12. November 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2007.9

FR: TI_GERICHTE 33.2007.9 du 12 novembre 2007

IT: TI_GERICHTE 33.2007.9 del 12 novembre 2007

Regeste

PC per coniugi conviventi con figlia maggiorenne. Esame di tutte le poste delle spese riconosciute. Suddivisione di pigione fra teste. La figlia non rientra nel calcolo PC. Non c'è obbligo di mantenimento, assistenza tra parenti, obbligo morale di ospitarla. Pigione a 2/3. Valore locativo, spese manutenzione

Erwägungen

E. 1

per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;

E. 1.3

Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni essenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b). (...) 2. In concreto dagli atti emerge che i coniugi A. _____ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio

della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC ; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l' art. 276 e 277 CC . Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00). Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare. Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.

E. 2

per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;

E. 3

Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (...)" (sottolineature della redattrice). Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari. Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l'appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente. Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35): " (...) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par

têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m². Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (...). Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra sentenza dell'11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25). Ancora, nella S TCA del 28 marzo 2006 (Inc. n. 33.2005.10), il TCA ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa. Da ultimo, nel giudizio del 6 settembre 2006 (inc. n. 33.2006.5), il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente ed una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi numerosi impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa signora. All'assicurato è stata computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.

9. Nel caso di specie, pendente causa il TCA ha sottoposto alcuni quesiti all'insorgente, allo scopo di determinare la suddivisione dello spazio abitabile fra l'assicurato, la moglie ed eventuali altre persone (doc. XIII). RI 1, classe 1925, ha affermato di convivere con la moglie _____, nata nel 1930 e con la figlia _____, 1963, nubile. A causa dei problemi di cardiopatia cronica che l'affliggono e delle tre protesi alle ginocchia ed all'anca della moglie, sofferente inoltre di insufficienza respiratoria che la obbliga a dormire con un apparecchio ed una mascherina, è la figlia ad occuparsi di tutte le faccende domestiche. A specifica domanda della scrivente Corte, il ricorrente ha precisato che sebbene non presti loro cure "particolari" al punto da evitare un ricovero in casa anziani/di cura, tuttavia la figlia è un aiuto fisico e psicologico molto importante. La suddivisione degli spazi abitativi avviene nel modo seguente: la figlia occupa una camera con servizi, la moglie una cameretta e l'assicurato un'altra camera. L'uso del soggiorno è comune (doc. XIV). Ora, la figlia _____, non beneficiaria di una PC, siccome convivente del ricorrente è quindi per definizione esclusa, come tale, dal calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurato e della di lui moglie (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI). In queste circostanze, la sua parte di pigione (1/3) non deve essere presa in considerazione nel calcolo della PC annua dei suoi genitori. Si ottiene così che solo 2/3 della pigione annua lorda (1/3 ciascuno imputabili a RI 1 ed alla moglie _____) devono essere computati a questi ultimi. Nemmeno è infatti data nella presente fattispecie l'eccezione della situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272, dove " (...) wohnte ein ausgebildeter Krankenpfleger in der selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen. Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins anzurechnen. (...)", come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W., al considerando 2b. Nella situazione concreta i

ricorrenti non sono assistiti da terzi e non ricevono cure dalla figlia in sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a carico di diversi assicuratori sociali. A questo proposito, va osservato che dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente ha dei problemi di salute che egli stesso sintetizza con una cardiopatia cronica (docc. XIV e C1); la moglie soffre invece di insufficienza respiratoria, avendo apnee notturne di tipo ostruttivo di notevole entità tale da necessitare la ventilazione notturna con maschera (docc. XIV e C2). Le malattie di cui sono (purtroppo) afflitti non impediscono comunque agli assicurati di svolgere le normali mansioni quotidiane necessarie per vivere (cucinare, vestirsi, lavarsi, spostarsi sia a piedi che con mezzi di trasporto) e di fare capo a terzi (la figlia) soltanto per l'esecuzione dei lavori domestici. Di conseguenza, la circostanza che la figlia che coabita con loro si occupa dei lavori domestici (doc. XIV) non è, da sola, un motivo sufficiente per ritenere che nella situazione concreta sia data l'eccezione al principio stabilito dal citato art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI. Su quest'ultima tematica, comunque, va rilevato che gli assicurati nemmeno pretendono o dimostrano il contrario, ossia di avere bisogno di qualcuno che li assista regolarmente e quotidianamente. 10. Occorre ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad ospitare la figlia. Il TCA evidenzia che questa situazione non si realizza nel caso in esame. Non si è infatti di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli artt. 276 e 277 CC, ritenuto che _____ è maggiorenne avendo 44 anni, è nubile e vive con i genitori per sua scelta aiutandoli fisicamente e psicologicamente (doc. XIV). Inoltre, nemmeno può essere richiamata l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15) contemplata dall'art. 328 CC, poiché applicabile soltanto per chi vive in condizioni agiate. Il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori comporterebbe che essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza, considerato che l'aiuto richiesto allo Stato aumenterebbe (cfr. consid. 8). In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto. La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minore o in formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e n. 17). Nella fattispecie in esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in sostanza, delle sole rendite AVS. Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la figlia (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; S TCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8). Visto il particolare stato di salute degli assicurati, il fatto di ospitare la figlia beneficiando soltanto in parte dei suoi servizi (come visto, fortunatamente gli insorgenti non sono nelle condizioni tali da dovere essere assistiti in continuazione da terzi tanto, in mancanza di un aiuto, da dovere essere ricoverati in casa di cura/anziani), nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione per una sua (seppure limitata) collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274). Eventualmente, un obbligo morale si avrebbe nel caso inverso, dove è la figlia ad ospitare i genitori malati per aiutarli. Infine, gli assicurati non hanno neppure

addotto che la loro figlia, convivente, occuperebbe la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5). Anzi, l'accertamento eseguito dal TCA ha permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti avviene in modo assolutamente equo (doc. XIV). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa e che ciò potrebbe dunque costituire un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI). Sulla scorta di quanto precede, discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei tre conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa. Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da tre persone, ma solo due rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda due terzi dell'intera pigione lorda.

11. Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile, nelle sue spese riconosciute vanno ancora aggiunte le spese di manutenzione del fabbricato (art. 3b cpv. 3 lett. b LPC), mentre il reddito non privilegiato è completato con il reddito della sostanza immobiliare (art. 3c cpv. 1 lett. b LPC). Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99). Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100). In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria. Secondo la giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t). Fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI). In concreto, per determinare il valore locativo dell'abitazione di _____ si fa capo alla più recente notifica di tassazione del ricorrente. Agli atti v'è la notifica di tassazione IC/IFD 2006 dopo reclamo del 15 agosto 2007 (doc. A1), che contempla un valore locativo di Fr.

E. 3.1

A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell' art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188). La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell' art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI . In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.

E. 3.2

Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l' art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile. (...)" (sottolineature della redattrice). Al proposito, in un'altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenni proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue: " (...) b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von

Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.

E. 8

'740.-. Questa somma deve quindi aggiungersi al reddito non privilegiato degli assicurati, come correttamente eseguito dalla Cassa di compensazione. Per quanto concerne invece il costo della pigione che, come visto, deve essere suddiviso fra i tre inquilini, si parte sempre dal valore locativo di Fr. 8 ' 740.-; poi questo importo va riportato su due terzi, ossia solo sui due beneficiari di PC, ottenendo così una pigione imputabile loro pari a Fr. 5 ' 827.-. Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie. L' art. 16a OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 1 ' 680.- per le spese accessorie valido per le persone che abitano un immobile di loro proprietà. La summenzionata giurisprudenza relativa all' ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento è stata ripresa al N. 3023 DPC, laddove è previsto quanto segue: " Se più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.). Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC." Nel caso in esame, dunque, ai ricorrenti va computato nella pigione anche l' importo forfetario di Fr. 1 ' 680.- per spese accessorie. Questa somma deve però anch' essa essere riportata su due persone (gli assicurati), perciò soltanto l' ammontare di Fr. 1 ' 120.- (Fr. 1 ' 680.- x 2/3) va aggiunto al valore locativo di Fr. 5 ' 827.- (Fr. 8 ' 740.- x 2/3) ascrivibile a _____ e RI 1. L a somma di Fr. 6 ' 947.- riportata dalla Cassa nella tabella di calcolo come pigione lorda va pertanto confermata. 12. Per quanto attiene al valore massimo delle spese per la manutenzione di fabbricati previste dall'art. 3b cpv. 3 lett. b LPC, le stesse sono strettamente legate al valore locativo. Infatti, l' art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede che le spese di manutenzione sono dedotte in base al tasso forfetario dell' imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio. Per il Cantone Ticino, la circolare n. 33/1 ACC del 15 gennaio 1985, recepita dalla giurisprudenza della Camera di Diritto Tributario, evidenzia che la deduzione forfetaria è del 15% del valore locativo se l'immobile è stato costruito fino a dieci anni prima dell'inizio del periodo fiscale, mentre è del 25% se la costruzione risale a oltre dieci anni il periodo fiscale di computo. In specie, ne consegue che l'importo computabile agli assicurati a questo titolo è pari a Fr. 2 ' 185.- (25% di Fr. 8 ' 740.-) e come tale va incluso nelle spese riconosciute. Nessun altro importo può essere preso in considerazione, né tanto meno i Fr. 5 ' 568.- posti in deduzione a livello fiscale come

preteso dal ricorrente. Anche l'importo di Fr. 4'392.- relativo agli interessi ipotecari è corretto, consistendo nella somma di Fr. 4'240.- e di Fr. 151,05 (docc. 108 e 109). 13. Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) degli assicurati assommano dunque per certo a Fr. 49'662.- (Fr. 27'210.- + Fr. 8'928.- + Fr. 4'392.- + Fr. 2'185.- + Fr. 6'947.-). Gli importi individuati dalla Cassa di compensazione sono quindi corretti. 14. Per quanto concerne i redditi da conteggiare agli assicurati, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI). Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo dei ricorrenti in Fr. 55'011.-, pari ad una sostanza computabile di Fr. 8'711.-, ad una rendita AVS dei coniugi di Fr. 37'560.- ed al valore locativo di Fr. 8'740.-. Gli assicurati contestano questa cifra, sostenendo che le rendite AVS assommano ciascuna a Fr. 18'264.- (doc. A1), perciò complessivamente a Fr. 36'528.-. Il totale dei loro redditi sarebbe dunque pari a Fr. 53'979.-. Ora, se è vero che, generalmente, i redditi da computare sono quelli ottenuti nell'anno precedente l'anno per il quale sono chieste le prestazioni complementari, siccome facilmente deducibili dall'ultima notifica di tassazione a disposizione, è anche vero che, nel caso in esame, si possiedono già gli importi relativi alle rendite pensionistiche dei coniugi per il 2007. Si può quindi fare capo ad essi, alla stessa stregua delle cifre utilizzate per il fabbisogno vitale ed il contributo per l'assicurazione malattia, validi per il 2007. Per contro, è corretto che gli interessi ipotecari si riferiscano al 31 dicembre 2006, non potendo – all'ora attuale - disporre di una cifra più aggiornata; è inoltre giustificato che il valore locativo sia stato desunto dalla IC/IFD 2006, essendo il dato più recente ufficiale a disposizione. Alla luce di quanto precede, i redditi degli assicurati vanno fissati a buon diritto in Fr. 55'

E. 011

. 15. Come visto in ingresso, la prestazione complementare mensile a cui il ricorrente ha diritto discende dalla differenza fra le uscite e le entrate appena accertate (art. 3a cpv. 1 LPC). In questo senso, i calcoli effettuati dalla Cassa cantonale di compensazione sono dunque perfetti. Poiché i redditi (Fr. 55'011.-) superano le spese riconosciute (Fr. 49'662.-), non v'è spazio per concedere ai ricorrenti una prestazione complementare annua, né tanto meno il pagamento del premio di cassa malati che percepivano prima della revisione del loro diritto alle PC attuato dalla Cassa di compensazione dal 1° luglio 2007. Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione dell'amministrazione confermata. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 16. Con un reddito imponibile di Fr. 20'100.-, agli assicurati resta sempre aperta la possibilità di chiedere all'Ufficio assicurazione malattia di Bellinzona la riduzione del premio di cassa malati per il 2007, facendo valere l'intervenuta cessazione della presa a carico di questo pagamento da parte del Servizio delle prestazioni complementari nel corso dell'anno 2007.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.